

**PRESTITO PERSONALE “SU MISURA”****SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)**

Società per azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari

Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01583450901

Iscrizione all'Albo delle Banche 5199

Capitale sociale € 59.820.542,91 i.v. - Riserve e fondi di riserva € 144.580.194,37

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente alla “Convention on Credit transfers in euros” (“Convenzione per i bonifici in euro”)

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio PattiChiari

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie- ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail [direzione generale@bancasassari.it](mailto:direzione generale@bancasassari.it)

Telefono 079221511 (centralino) – Fax 079221739

**SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Definizione e funzione economica

Con il contratto di prestito personale, la Banca mette a disposizione della parte finanziata (famiglie, professionisti e/o unità produttive, comunque privati/persone fisiche correntisti della ns. banca) una determinata somma di denaro destinata all'acquisto di beni o di servizi per scopi estranei all'eventuale attività imprenditoriale o professionale del prestatario. La parte finanziata si impegna a restituire tale somma mediante pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, alle scadenze concordate secondo un piano di ammortamento. Il cliente può scegliere tra le seguenti opzioni:

- a tasso fisso: il prestito verrà regolato per tutta la durata al tasso in vigore al momento della concessione;
- a tasso variabile: la variabilità del tasso influirà, mantenendo invariato l'importo delle rate, sulla durata del prestito (massimo 60 mesi).

Le rate sono costanti a scadenza concordata (30 giorni dopo la data di stipula/erogazione). Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

E' abbinata una polizza assicurativa, a condizioni di particolare favore, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento contro gli infortuni da cui derivi la morte o l'invalidità permanente pari o superiore al 70%.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso omnicomprendivo.

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul “credito al consumo”

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza nel caso di prestito a tasso variabile;
- per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile alla parte finanziata,
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

**SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE****PRESTITO PERSONALE "SU MISURA" – TASSO FISSO**

VALIDO PER IL TRIMESTRE IN CORSO

TAN (tasso annuo nominale) 7,50% e

ISC (indicatore sintetico di costo) non varieranno per tutta la durata del prestito.

durata: minima 18 mesi massima 84 mesi  
 importo: minimo € 1.500,00 massimo € 30.900,00  
 metodo di calcolo interessi: anno civile  
 periodicità: rata mensile  
 data di scadenza rate: 30 giorni dalla data di stipula o erogazione  
 spese di istruttoria: 2%, calcolato sull'importo deliberato  
 assicurazione "Infortuni": premio mensile, addebitato su ciascuna rata, € 0,52  
 imposta sostitutiva: prevista *ex lege* per durata oltre 18 mesi ed attualmente pari allo 0,25% dell'importo deliberato

informativa precontrattuale € 10,00  
 informativa periodica € 2,00 cadauna  
 imposta di bollo applicata nella misura vigente, a carico della clientela, quando dovuta  
 tasso di mora: 3 punti in più del tasso del prestito  
 invio sollecito di pagamento ed ogni altra informativa periodica € 2,00  
 commissione estinzione anticipata: 1% del capitale residuo, oltre interessi e oneri maturati sino alla richiesta di estinzione.

La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, da parte di persone fisiche, ciò ai sensi dell'art.7 della L.40 del 2/4/2007, fatti salvi i limiti di cui all'accordo ABI consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata (accordo ABI consumatori) sono presenti su questo documento.

Commissione di rimborso / estinzione anticipata: in percentuale - 1 punto - sul capitale versato anticipatamente

Formula matematica: totale commissione = ((debito rimborsato anticipatamente x %commissione):100)

**Esempio di conteggio effettuato su un capitale di € 1.000,00 ed una percentuale di commissione pari al 1%:**

Legenda	Rimborso totale	Rimborso parziale
Importo	1.000,00	1.000,00
% commissione	10,00	10,00
Totale	1.010,00	1.010,00

Simulazione di **prestito personale "Su misura" tasso fisso** 7,50%  
 data inizio ammortamento 1°/1/2010 - scadenza prima rata 31/1/2010

Importo finanziamento: € **10.000,00** Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
7,50%	18 mesi	10,829%	€ 589,12
7,50%	84 mesi	8,690%	€ 153,38

Importo finanziamento: € **1.500,00** Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
7,50%	18 mesi	11,889%	€ 88,37

Importo finanziamento: € **30.900,00** Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
7,50%	84 mesi	8,580%	€ 473,95

I.S.C.(Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G.(Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti della stessa definizione. E' l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere, in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo del 6/5/2000, sulla base di un intervallo di tempo espresso con frazione di anno civile (365 giorni, 366 per anni bisestili).

**PRESTITO PERSONALE "SU MISURA" – TASSO VARIABILE**

VALIDO PER IL TRIMESTRE IN CORSO

TAN (tasso annuo nominale) 6,05%

Questo prestito è stato parametrato al tasso *Euribor (Euro interbank offered rate)* 6 mesi, tasso 365, rilevato, dal quotidiano “Il Sole-24 ORE” il primo giorno lavorativo bancario (data=tasso interbancario) del trimestre ed arrotondato ai 5 centesimi superiori. Il valore, valido per i tre mesi successivi, sarà maggiorato di uno spread (5 punti) che resterà invariato per tutta la durata del prestito.

Per il trimestre 1° gennaio 2010 – 31 marzo 2010 è pari al:  $1,05 + 5,00 = 6,05\%$ .Poiché l'importo della rata mensile è costante il cliente, in relazione all'andamento del parametro *Euribor* 6 mesi, tasso 365, potrà vedersi ridurre od aumentare i mesi di ammortamento.

durata:	minima 18 mesi	massima 60 mesi
importo:	minimo € 1.500,00	massimo € 30.900,00
metodo di calcolo interessi:	anno civile	
periodicità:	rata mensile	
data di scadenza rate:	30 giorni dalla data di stipula o erogazione	
spese di istruttoria:	2%, calcolato sull'importo deliberato	
assicurazione “Infortuni”	premio mensile, addebitato su ciascuna rata, € 0,52	
imposta sostitutiva:	prevista <i>ex lege</i> per durata oltre 18 mesi ed attualmente pari allo 0,25% dell'importo deliberato	

imposta di bollo applicata nella misura vigente, a carico della clientela, quando dovuta

informativa precontrattuale € 10,00

informativa periodica € 2,00 cadauna

tasso di mora: 3 punti in più del tasso del prestito, ovvero parametro più 8 punti

invio sollecito di pagamento ed ogni altra informativa periodica € 2,00

commissione estinzione anticipata: 1% del capitale residuo, oltre interessi e oneri maturati sino alla richiesta di estinzione

La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, da parte di persone fisiche, ciò ai sensi dell'art.7 della L.40 del 2/4/2007, fatti salvi i limiti di cui all'accordo ABI consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata (accordo ABI consumatori) sono presenti su questo documento.

Commissione di rimborso / estinzione anticipata: in percentuale - 1 punto - sul capitale versato anticipatamente

Formula matematica: totale commissione = ((debito rimborsato anticipatamente x %commissione):100)

**Esempio di conteggio effettuato su un capitale di € 1.000,00 ed una percentuale di commissione pari al 1%:**

Legenda	Rimborso totale	Rimborso parziale
Importo	1.000,00	1.000,00
% commissione	10,00	10,00
Totale	1.010,00	1.010,00

Simulazione di **prestito personale “Su misura” tasso variabile** 6,05%

data inizio ammortamento 1°/1/2010 - scadenza prima rata 31/1/2010

Importo finanziamento: € 10.000,00 Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
6,05%	18 mesi	9,228%	€ 582,54
6,05%	60 mesi	7,398%	€ 193,56

Importo finanziamento: € 1.500,00 Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
6,05%	18 mesi	10,273%	€ 87,38

Importo finanziamento: € 30.900,00 Piano di ammortamento

TAN	Durata	ISC /TAEG	Importo rata mensile
6,05%	60 mesi	7,292%	€ 598,10

I.S.C.(Indicatore Sintetico di Costo) e T.A..E.G.(Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti della stessa definizione. E' l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere, in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo del 6/5/2000, sulla base di un intervallo di tempo espresso con frazione di anno civile (365 giorni, 366 per anni bisestili).

**Recenti valori assunti dal parametro utilizzato per la determinazione del tasso:**

<i>II trimestre 2009</i>	<i>III trimestre 2009</i>	<i>IV trimestre 2009</i>	<i>I trimestre 2010</i>
<b>1,703</b>	<b>1,340</b>	<b>1,031</b>	<b>1,010</b>
<i>decorrenza 1/4/2009</i>	<i>decorrenza 1/7/2009</i>	<i>decorrenza 1/10/2009</i>	<i>decorrenza 1/1/2010</i>

**Accordo ABI consumatori del 2 maggio 2007 – Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti**

**MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI**

**EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N.7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, n. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (n.91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, n. 77**

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art.7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a **tasso variabile**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000**

- 1,90 % nella **prima metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 1,50 % nella **seconda metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

d) per i contratti di mutuo a **tasso misto**

- d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
- d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.
- d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo

**Clausola di salvaguardia.** Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

- i. nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20 %;
- ii. nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;
- iii. nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15 %.

**SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Pattuizioni non strettamente economiche presenti nello schema contrattuale:

**Interessi di mora e modalità di applicazione.** In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del presente contratto, decorrerà a carico della Parte finanziata, su tale somma e dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo, l'interesse di mora contrattualmente stabilito.

Gli interessi saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica

**Clausola risolutiva espressa** Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'art. 1186 Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca, ovvero qualora si verificano eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa).

Nei suddetti casi di decadenza del termine o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio credito per capitale, interessi ed accessori e, ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia cambiari in bianco a garanzia delle obbligazioni contratte dalla parte finanziata con il contratto di finanziamento, la Banca potrà precedere al riempimento di tali effetti ai sensi dell'art. 14 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 (legge cambiaria) e con scadenza a vista, onde avvalersene per il recupero del proprio complessivo credito.

**Tempi di erogazione del prestito** L'importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, salvo che tale disponibilità non sia condizionata al verificarsi di circostanze o eventi particolari.

**Foro competente ed elezione di domicilio** Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro competente sarà quello stabilito dalle vigenti disposizioni di procedura civile e dalle disposizioni di legge in vigore. Al fine dell'invio di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Sassari, presso la propria sede legale, e la Parte finanziata all'indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta.

**Rimborso/Estinzione anticipata** La Parte finanziata può, in qualsiasi momento, effettuare rimborsi parziali di capitale o estinguere anticipatamente il prestito, riconoscendo alla Banca, oltre al capitale ed agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, un compenso onnicomprensivo nella misura indicata nel contratto.

**Valore probatorio delle scritture contabili** Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa a tutela del credito al consumo, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

**Limitazione di responsabilità della Banca** Qualora il prestito sia accordato per l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestito. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca ed il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarcitoria della Parte finanziata sarà comunque limitata all'importo del prestito concesso.

**Variazioni condizioni contrattuali** La Banca, qualora ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di variare le condizioni economiche e contrattuali del rapporto. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole alla parte finanziata, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati al seguente indirizzo

**Ufficio reclami – via Moleschott, 16 – 07100 Sassari,**

che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento

Il cliente non soddisfatto o che non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi al seguente organismo:

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla banca

### **Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54 (<http://www.conciliatorebancario.it>).

**SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Ammortamento** processo di restituzione graduale mediante il pagamento periodico di rate

**Commissione di rimborso/estinzione anticipata** È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a risarcire all'Istituto erogante, per aver rimborsato anticipatamente in tutto od in parte, il finanziamento sulle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.

La parte mutuataria non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, da parte di persone fisiche, ciò ai sensi dell'art.7 della L.40 del 2.4.2007, fatti salvi i limiti di cui all'accordo ABI consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono allegare al presente documento.

**Estinzione anticipata:** è il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.

**Foro competente:** è l'Autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di procedura civile.

**Franchigia variazione tasso:** è il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione

**Indicatore sintetico di costo (I.S.C.):** è l'indicatore del costo totale del prestito come previsto dalla delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 4/3/2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ed è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione; è equivalente al tasso effettivo globale medio previsto dall'art.13 della legge 262/2005. Il calcolo tiene conto, oltre che del tasso di interesse nominale (T.A.N.), anche della periodicità delle rate, dei costi di accensione e gestione e delle spese accessorie (tipo le spese assicurative obbligatorie) di carattere non opzionale che la Parte finanziata è tenuta a corrispondere. E' espresso in punti percentuali. Vedere anche la voce: Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

**Interessi di mora** Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo la modalità all'uopo indicate.(denominato anche tasso indice).

**Parte finanziata:** è la parte che ha fatto richiesta del finanziamento.

**Preammortamento:** periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

**Rata d'ammortamento:** pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:

- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);
- una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito).

la modalità di pagamento: è, di norma, rappresentata dall'ordine permanente di addebito automatico in c/c

**Rata di preammortamento:** pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità mensile, trimestrale, semestrale, ecc.).

**Spese e commissioni d'istruttoria:** spese sostenute per l'analisi della concedibilità del prestito.

**Spread:** è la differenza tra il tasso d'interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.

**Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)** - E' il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito.

**Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.)** e l'Indicatore sintetico di costo (I.S.C.) sono denominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del prestito, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: *a)* il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; *b)* le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; *c)* le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; *d)* le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; *e)* il

costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; *f*) le altre spese contemplate dal contratto.

Vedere anche la voce: Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)

**Tasso di mora:** è il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate.

**Tasso Effettivo Globale (T.E.G.)** - E' un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria; viene calcolato tenuto conto degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione o garanzie assicurative previste per legge).

**Tasso fisso** tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.